

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

del ...

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 7, 22 capoverso 3 e 29 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione¹;

visti gli articoli 6 capoverso 2 e 7 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1985² sul trasporto pubblico,

ordina:

Sezione 1: Basi

Art. 1 Scopo

I nomi geografici servono a identificare i luoghi nelle comunicazioni e devono essere uniformemente utilizzati giusta la presente ordinanza nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazioni ufficiali.

Art. 2 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la procedura, le competenze e l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e l'amministrazione dei nomi geografici.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

- a. *nomi geografici*: nomi di Comuni, località, strade, stazioni dei trasporti pubblici e oggetti topografici;
- b. *nomi geografici della misurazione ufficiale*: nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli d'informazione «nomenclatura» (tabelle «nome locale», «nome di località», «nome del luogo»), «copertura del suolo» e «oggetti singoli»;

RS ...

¹ RS ...

² RS 742.40

- c. *nomi geografici della misurazione nazionale*: nomi degli oggetti topografici conformemente al modello topografico del paesaggio della misurazione nazionale;
- d. *Comuni*: nell'articolazione istituzionale della Svizzera, le più piccole unità politiche designate come Comuni dalla legislazione cantonale e chiaramente identificate da un territorio giurisdizionale e un nome;
- e. *località*: insediamento abitato geograficamente delimitabile, con un proprio nome e un proprio numero postale d'avviamento;
- f. *strade*: strade, vie, vicoli, piazze e zone provviste di denominazione, segnatamente quelle che servono da indicazioni stradali per gli indirizzi;
- g. *stazioni*: stazioni ferroviarie, stazioni e fermate di tutte le imprese dei trasporti pubblici a cui la Confederazione rilascia una concessione per il trasporto regolare di persone nonché tutte le stazioni a valle, a monte e intermedie di funivie, ascensori e impianti di trasporto analoghi beneficiari di una concessione della Confederazione;
- h. *oggetti topografici*: acque (ruscelli, fiumi, stagni, laghi, cascate, sorgenti), ghiacciai, insediamenti (città, villaggio, quartiere, frazione, fattorie isolate), rilievi (montagne e colline), paesaggi (zone, valli, alpi, pascoli, boschi), oggetti culturali (per es. roccaforti, castelli, conventi, chiese, cappelle), edifici pubblici (per es. scuole, ospedali, segherie, mulini) nonché oggetti particolari dei collegamenti per i trasporti (per es. ponti, passi, gallerie, aeroporti).

Art. 4 Regola generale

I nomi geografici devono poter essere scritti e letti con facilità ed essere generalmente accettati.

Sezione 2: Nomi geografici della misurazione ufficiale e della misurazione nazionale

Art. 5 Principio

Il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e l'amministrazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale sono compiti della misurazione ufficiale.

Art. 6 Competenza

¹ L'autorità cantonale competente stabilisce l'ortografia dei nomi geografici e i luoghi a cui si riferiscono in collaborazione con la Commissione cantonale di nomenclatura e i Comuni.

² L'Ufficio federale di topografia:

- a. provvede al rilevamento, alla determinazione, all'aggiornamento e all'amministrazione dei nomi di oggetti topografici che sono esclusivamente oggetto delle carte nazionali;

- b. riprende nelle carte nazionali una scelta adeguata di nomi geografici della misurazione ufficiale;
- c. amministra i nomi geografici della misurazione nazionale (banca dati dei nomi).

Art. 7 Regole generali

¹ L'Ufficio federale di topografia emana regole generali per i nomi geografici della misurazione ufficiale e della misurazione nazionale.

² Le regole generali consistono:

- a. delle direttive toponomastiche generali;
- b. delle regolamentazioni per le differenti regioni linguistiche nazionali.

³ La Direzione federale delle misurazioni catastali stabilisce le modalità e l'estensione dell'applicazione delle regole generali per i nomi geografici della misurazione ufficiale.

Art. 8 Regole cantonali complementari

Il Cantone può emanare, sulla base delle regole generali della Confederazione, regole complementari e di precisazione.

Art. 9 Commissione cantonale di nomenclatura

¹ Il Cantone istituisce una commissione di nomenclatura.

² In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento e della tenuta a giorno, la Commissione di nomenclatura verifica i nomi geografici della misurazione ufficiale per quanto riguarda l'esattezza linguistica e la conformità alle regole.

³ È l'organo specialistico del Cantone per le questioni relative ai nomi geografici della misurazione ufficiale.

Sezione 3: Nomi delle strade

Art. 10 Principi

¹ Tutte le strade in zone abitate ricevono una denominazione.

² I Cantoni assicurano una denominazione esaustiva delle strade.

³ L'ortografia dei nomi delle strade della misurazione ufficiale è vincolante per le autorità.

Art. 11 Raccomandazioni

¹ La Direzione federale delle misurazioni catastali emana raccomandazioni sull'ortografia dei nomi delle strade e sugli indirizzi degli edifici.

² In tale ambito, collabora con l'Ufficio federale di statistica, la Posta e gli organi cantonali competenti. Essi hanno diritto di partecipazione e possono prendere posizione in merito ai progetti.

Art. 12 Determinazione

¹ Il Cantone disciplina la competenza e la procedura per la determinazione dei nomi delle strade.

² L'ortografia dei nomi delle strade che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

³ I nomi delle strade stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all'Ufficio federale di statistica e alla Posta.

Sezione 4: Nomi delle località

Art. 13 Principi

Gli insediamenti contigui geograficamente delimitabili di importanza nazionale che includono anche insediamenti subordinati devono essere designati, per quanto possibile, con un nome di località e un numero postale d'avviamento univoci.

Art. 14 Misurazione ufficiale

¹ Le località comprendono una superficie stabilita nella misurazione ufficiale.

² La delimitazione delle località e l'ortografia dei nomi delle località della misurazione ufficiale sono vincolanti per le autorità.

Art. 15 Determinazione

¹ L'autorità cantonale competente, dopo aver sentito i Comuni e la Posta, determina le località e stabilisce i confini, il nome e l'ortografia.

² L'Ufficio federale di topografia pubblica nel Foglio federale i nomi di località nuovi o modificati e informa gli organi interessati dell'Amministrazione federale.

³ L'Ufficio federale dei trasporti informa le imprese di trasporto concessionarie interessate dei trasporti pubblici.

⁴ Le modifiche conseguenti alla determinazione di nomi di località devono essere eseguite al più presto. L'autorità cantonale competente può stabilire un termine.

Art. 16 Numero postale d'avviamento

¹ Il numero postale d'avviamento è stabilito dalla Posta previa consultazione del Cantone e del Comune.

² Ogni località riceve un numero postale d'avviamento o, in casi motivati, più numeri postali d'avviamento univoci.

Art. 17 Costi

¹ I costi che risultano per la Confederazione e le imprese di trasporto concessionarie dalla determinazione o dalla modifica di nomi di località sono assunti dal proponente.

² Gli organi competenti dell'Amministrazione federale e le imprese di trasporto concessionarie comunicano i costi al proponente e all'autorità cantonale competente.

³ La decisione in merito alla proposta è presa soltanto dopo che il proponente ha rilasciato una garanzia di assunzione delle spese.

Sezione 5: Nomi dei Comuni

Art. 18 Principi

¹ Il nome di un Comune dev'essere univoco per tutto il territorio della Confederazione Svizzera e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune. Nei casi seguenti, al nome del Comune dev'essere aggiunto un complemento:

- a. il medesimo nome è utilizzato da due o più Comuni;
- b. il nome di due o più Comuni è scritto diversamente, ma è pronunciato in maniera identica.

² L'Ufficio federale di topografia emana raccomandazioni per l'ortografia dei nomi dei Comuni.

Art. 19 Elenco ufficiale dei Comuni

¹ L'Ufficio federale di statistica:

- a. attribuisce a ogni Comune della Confederazione Svizzera un numero vincolante;
- b. allestisce, amministra e pubblica l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.

² L'elenco ufficiale dei Comuni è articolato per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.

Art. 20 Carattere vincolante

¹ L'ortografia dei nomi dei Comuni nell'elenco ufficiale dei Comuni è vincolante per le autorità.

² Nelle pubblicazioni ufficiali, per i nomi dei Comuni è consentito utilizzare in aggiunta le traduzioni usuali nella pertinente lingua.

³ Se non vi è alcun rischio di confusione, nelle pubblicazioni della Confederazione le aggiunte di cui all'articolo 18 capoverso 1 possono essere tralasciate o rese in forma abbreviata.

⁴ I numeri dei Comuni dell'elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti nelle relazioni ufficiali tra autorità.

Art. 21 Determinazione

¹ Il Cantone trasmette all'Ufficio federale di topografia le proposte per:

- a. la modifica del nome di un Comune;
- b. un nuovo nome di Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni;
- c. la modifica del territorio tra Comuni;
- d. le modifiche del nome del distretto;
- e. le modifiche riguardanti l'appartenenza di Comuni a un distretto o la struttura dei distretti.

² L'Ufficio federale di topografia richiede i corapporti dei dipartimenti interessati. Il termine per il parere è di 30 giorni.

³ Se la proposta non è contestata oppure se non è presentato alcun parere entro il termine, l'Ufficio federale di topografia approva la proposta e stabilisce il nome del Comune.

⁴ Se la proposta è contestata, l'Ufficio federale di topografia lo comunica all'autorità cantonale competente. Se quest'ultima lo richiede entro 30 giorni, la pratica è trasmessa al Consiglio federale per decisione.

Art. 22 Pubblicazione, comunicazione

¹ L'organo cantonale competente comunica all'Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima, la data a partire dalla quale il nome stabilito è valevole.

² L'Ufficio federale di topografia pubblica nel Foglio federale i nomi dei Comuni nuovi o modificati e informa gli organi interessati dell'Amministrazione federale.

³ L'Ufficio federale di statistica riprende i nomi dei Comuni stabiliti nell'elenco ufficiale dei Comuni. Esso rende accessibile il nuovo elenco aggiornato dei Comuni per la data a partire dalla quale sono vevolevoli i nomi stabiliti.

⁴ L'Ufficio federale dei trasporti informa le imprese di trasporto concessionarie interessate dei trasporti pubblici.

Art. 23 Costi

¹ I costi che risultano per la Confederazione e le imprese di trasporto concessionarie in seguito alla determinazione o alla modifica di nomi di Comuni sono assunti dal proponente.

² Gli organi competenti dell'Amministrazione federale e le imprese di trasporto concessionarie comunicano i costi al proponente e all'Ufficio federale di topografia.

³ La decisione in merito alla proposta è presa soltanto dopo che il proponente ha rilasciato una garanzia di assunzione delle spese.

Sezione 6: Nomi delle stazioni

Art. 24 Principio

¹ I nomi delle stazioni devono essere univoci per l'intero territorio della Confederazione Svizzera.

² La stazione riceve il nome della località che essa serve.

³ Se una stazione serve più località o non ne serve alcuna, essa riceve il nome più idoneo per le necessità dei trasporti. Di regola riceve un solo nome.

⁴ Se più stazioni servono la medesima località, esse sono distinte mediante aggiunte al nome della località. Non è ammesso che l'aggiunta consista nel nome di un'impresa, a meno che esso non sia identico a un nome geografico.

Art. 25 Ortografia

¹ L'Ufficio federale dei trasporti emana raccomandazioni per l'ortografia dei nomi delle stazioni.

² Per quanto possibile, l'ortografia corrisponde a quella dei nomi geografici della misurazione ufficiale.

Art. 26 Determinazione

¹ Le proposte di determinazione dei nomi delle stazioni vanno indirizzati all'Ufficio federale dei trasporti.

² L'Ufficio federale dei trasporti richiede i corapporti dei dipartimenti interessati e delle imprese di trasporto concessionarie. Esso incarica contemporaneamente i Cantoni di procedere alla consultazione dei Comuni interessati.

³ L'Ufficio federale dei trasporti stabilisce il nome delle stazioni.

Art. 27 Comunicazione, pubblicazione

¹ L'Ufficio federale dei trasporti informa l'Ufficio federale di topografia e i rimanenti organi interessati dell'Amministrazione federale.

² Informa le imprese di trasporto concessionarie interessate.

³ Nell'orario giusta l'ordinanza del 25 novembre 1998³ sugli orari è pubblicato un elenco dei nomi delle stazioni.

³ RS 742.151.4

Sezione 7: Coordinamento

Art. 28 Coordinamento a livello internazionale

L'Ufficio federale di topografia è competente per le relazioni internazionali nel settore dei nomi geografici.

Art. 29 Coordinamento a livello nazionale

¹ L'Ufficio federale di topografia, in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, l'Ufficio federale dei trasporti, la Posta e i rappresentanti dei Cantoni, assicura il coordinamento e l'amministrazione delle regolamentazioni relative ai nomi geografici ed emana raccomandazioni generali sui nomi geografici.

² Per i lavori di coordinamento può far capo ad altri uffici federali e a specialisti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 dicembre 1970⁴ concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione⁵.

[data] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, ...
La cancelliera della Confederazione, ...

⁴ RU 1970 1655; RS 510.625

⁵ RS ...